



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0014462/U Data: 21/07/2016 13:51  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



Ai Presidenti della I e II  
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e  
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: "Suppressione dell'assegno di reversibilità del vitalizio. Abrogazione degli articoli 21, 22, 23 e 24 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania)". Reg. Gen. n. 322**

Ad iniziativa del consigliere Francesco Emilio Borrelli.  
Depositata in data 20 luglio 2016

### **IL PRESIDENTE**

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

### **A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**I Commissione Consiliare Permanente per l'esame**  
**II Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli 21 LUG. 2016

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

## Proposta di legge

**SOPPRESSIONE DELL'ASSEGNO DI REVERSIBILITÀ DEL VITALIZIO  
ABROGAZIONE DEGLI ARTICOLI 21, 22, 23 E 24 DELLA LEGGE  
REGIONALE 5 GIUGNO 1996 N.13 (NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI  
CONSIGLIERE REGIONALE DELLA CAMPANIA)**

Ad iniziativa del Consigliere regionale

*Francesco Emilio Borrelli*

*Francesco Emilio Borrelli*

ATTIVITÀ LEG. VA  
REG. GEN. N. 322



## Consiglio Regionale della Campania

### RELAZIONE

L'istituto dell'assegno di reversibilità è disciplinato dal Capo V dagli articoli da 20 a 25 della l.r. 5 giugno 1996 n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania) ed è concesso in caso di decesso di ex-consigliere titolare dell'assegno vitalizio.

Ai sensi del primo comma dell'art.11 della citata l.r. 13/96, *“L'assegno vitalizio spetta ai consiglieri regionali cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età, che abbiano corrisposto il contributo di cui al precedente articolo 3 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale della Campania o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'art. 15 della presente legge”*.

Il vitalizio è concesso a favore:

a) del coniuge finché nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata sentenza definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili dello stesso o di separazione personale per sua colpa, salvo che per l'anzidetta sentenza il consigliere regionale deceduto non fosse tenuto a prestazioni periodiche di carattere patrimoniale nei confronti del coniuge, nel qual caso l'assegno verrà riservato al coniuge superstite entro i limiti degli anzidetti obblighi;

b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finché minorenni;

c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente, finché minorenni;

d) dei figli di cui alla precedente lettera b) o, in mancanza di questi, degli affiliati di cui alla precedente lettera c) anche se maggiorenni purché studenti, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente che convivano a carico dell'ex consigliere regionale deceduto e che versino in particolari condizioni di bisogno, accertate dall'Ufficio di Presidenza.

Tale previsione, contenuta all'art.21 della l.r. 13/96, è stata successivamente integrata dall'art.2 della l.r. 15 febbraio 2005 n. 9 (Modifica della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 4, comma 5 e della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13) estendendo l'applicazione anche *in caso di unioni di fatto stabili, conclamate ed accertate*. Ad oggi, però, tale fattispecie non ha mai risulta abbia mai trovato concreta attuazione.

La proposta di legge in oggetto, consistente in un unico articolo, intende abolire l'istituto dell'assegno di reversibilità del vitalizio dei consiglieri regionali.

### RELAZIONE FINANZIARIA

L'attuazione della presente proposta di legge non solo non comporta nuovi od ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale, ma apporta un notevole risparmio futuro.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 1**

**(Abrogazione degli articoli 21, 22, 23 e 24 della l.r. 5 giugno 1996 n. 13)**

1. Sono abrogati gli articoli 21, 22, 23 e 24 della l.r. 5 giugno 1996 n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania).
2. Sono fatti salvi gli assegni di reversibilità ai sensi dell'art. 21 della l.r. 5 giugno 1996 n. 13 già in corso di erogazione.

W



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 2**  
**(Invarianza finanziaria)**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi od ulteriori oneri a carico del Bilancio della Regione.

W